



**ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**"Dante Monda - Alfonso Volpi"**  
Cisterna di Latina (LT)



Sede Centrale Via G. Oberdan, snc - Tel. 06-9699160  
email: ltic838007@istruzione.it - pec: ltic838007@pec.istruzione.it



**21 e 22 aprile 2021 - Orario 17.00-18.30**  
**INCONTRI ONLINE CON I GENITORI**

L'obbedienza  
non è più una virtù  
(Don Milani)



**21 aprile 2021** (Link: <https://global.gotomeeting.com/join/542743853>)

**Adolescenti e Web**  
**Quali responsabilità per i genitori?**

**22 aprile 2021** (Link: <https://global.gotomeeting.com/join/372874517>)

**Adolescenti e Web**  
**Opportunità e rischi**

A stylized, colorful illustration of a landscape. The foreground features rolling green hills with a brown path. On the left, there is a green tree, a purple flower, and an orange flower. A red bird is flying in the sky above the tree. The background consists of layered blue and white wavy bands representing the sky.

*“BULLISMO e  
CYBERBULLISMO”*: legge e  
responsabilità

*Avv. Pasquale Lattari*

A stylized, colorful illustration of a landscape. The foreground features rolling green hills with a brown path. On the left, there is a green tree, a purple flower, and an orange flower. A red bird is flying in the sky. The background consists of layered blue and white wavy bands representing the sky.

# “BULLISMO e CYBERBULLISMO”: *legge*

*Avv. Pasquale Lattari*

# CONCETTO DI BULLISMO

- *Atti vari con carattere della persecutorietà, ricorrenti e ripetuti nel tempo che possono essere diretti (come, ad esempio, spinte, calci, ingiurie, etc.) oppure indiretti (come, ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie, prese in giro, etc.)*
- *soggetto o soggetti attivi uno o più...*
- *luoghi fisici specifici (come la Scuola) oppure VIRTUALI (via computer on line);*
- *la vittima che subisce*

*Ciò sino alla legge 71 del 2017*

# Concetto di cyberbullismo

- art.1 legge 71 del 2017
- per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

# *I reati che vengono commessi solitamente con atti di bullismo:*

- ❖ Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.)*
- ❖ Ingiuria (art. 594 del c.p.) (abrogato dal dlgs n.7 del 2016)*
- ❖ Diffamazione (art. 595 del c.p.),*
- ❖ Percosse (art. 581 del c.p.),*
- ❖ Minaccia (art. 612 c.p.)*
- ❖ Lesioni (art. 582 del c.p.),*
- ❖ Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),*
- ❖ 167 codice protezione dati d.le.gvo 196 del 2003 trattamento illecito di dati personali*
- ❖ Atti persecutori - Stalking (art. 612 bis del c.p.) e*
- ❖ Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.)*

## **Bullismo**

*Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;*

*generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;*

*i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;*

*le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;*

*le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;*

*le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;*

*bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;*

*reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;*

*tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.*

## **Cyberbullismo**

*Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;*

*chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;*

*i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;*

*il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;*

*le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;*

*i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;*

*percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;*

*assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;*

*sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.*

*Bullismo o cyberbullismo non è sotto il profilo giuridico un reato...ma è un contenitore di singoli reati... le diverse manifestazioni di reato... è il fenomeno con cui si identificano condotte che danno luogo a reati distinti e collegati da un unico fine che non è penalmente rilevante come la continuazione, il concorso di persone...*

LEGGE 29 maggio 2017 n. 71 (in Gazz. Uff., 3 giugno 2017, n. 127). –

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

- Finalità della legge

art. 1 co. 1

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

## *Gli strumenti di tutela giuridica:*

❖ *Istanza di oscuramento (art. 2)*

❖ *L'ammonimento (art. 7)*

# Art. 2 Tutela della dignita' del minore

- 1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
- 2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

# Art. 7 Ammonimento

- 1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594,595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
- 2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.
- 3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.

*Dirigente/professore tra obbligo di denuncia ex art. 361 c.p. e attività educativa (convocazione dei genitori art. 5 legge 71 ed avvisi...)*

# Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- 2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

## *Gli strumenti educativi e sociali:*

❖ *art. 3*

❖ *piano integrato per il contrasto e prevenzione*

- ❖ *Miur linee di orientamento*
- ❖ *Formazione personale scolastico*
- ❖ *Referente in ogni istituto scolastico*
- ❖ *Progetti per contrasto al fenomeno*
- ❖ *Progetti di attività riparatorie o di utilità sociale*
- ❖ *Informazione alle famiglie obbligatoria per i dirigenti scolastici*

A stylized, colorful illustration of a landscape. The foreground features rolling green hills with a brown path. On the left, there is a green tree, a purple flower, and an orange flower. A red bird is flying in the sky above the tree. The background consists of layered blue and white waves, suggesting a sky or water. The overall style is flat and modern.

# “BULLISMO e CYBERBULLISMO”: responsabilità

*Avv. Pasquale Lattari*

- *RESPONSABILITÀ PENALE*
- *il reo è minorenne imputabile tra 14 e 18 anni*
- *competenza Tribunale per i minorenni*
- *finalità del ppm: occasione educativa*
- *art. 27 cppm*
- *art. 28 cppm – 27 disp attuazione – messa alla prova – mediazione penale*
- *responsabilità civile del minore non si ha nel proc.to penale minorile (divieto di costituzione pc)*

- **RESPONSABILITÀ CIVILE**

- *2048 cc responsabilità dei genitori, dei tutori dei precettori e dei maestri d'arte.*

- *1 - Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.*

- *2 - I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.*

- *3 - Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*

- *RESPONSABILITÀ DEI GENITORI: CULPA IN EDUCANDO*
- *La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non da quella di culpa in educando.*

*(Vedi sentenza n°63/2021 Tribunale di Sondrio; sentenza del Tribunale di Sulmona)*

- *RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI: CULPA IN VIGILANDO*

- *La responsabilità degli insegnanti è limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia, comprendendo oltre le ore di lezione anche la ricreazione, le uscite didattiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell'istituto (cortile e palestra), fino all'uscita degli allievi dal plesso scolastico, incluso l'accompagnamento a casa con il pulmino se previsto e la riconsegna ai genitori.*

- *LA NORMATIVA D.P.R. 249/1988*
- *(STATUTO DEGLI STUDENTI)*
- *Gli insegnanti possono vietare l'uso dei cellulari in classe.*
- *Gli insegnanti possono chiedere agli studenti di lasciare il telefono negli armadietti.*

• Cosa NON PUÒ fare il docente:

- *perquisire lo studente;*
- *sequestrare il cellulare.*

• Cosa PUÒ fare il docente:

- *custodire il cellulare durante l'orario di lezione;*
- *visionare un video o un messaggio su richiesta dell'interessato (vittima o relativi genitori).*

- *RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE:*
- *CULPA IN ORGANIZZANDO*
- *Ai dirigenti non spettano compiti di vigilanza, ma di organizzazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici.*
- *Il dirigente è ritenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.*

## RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE

Miur è legittimato passivo LEGGE 312 DEL 1980

In caso di bullismo o cyberbullismo prova da dare per escludere responsabilità del personale docente: aver posto in essere tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose:

- Adottate tutte le linee previste dalle linee orientamento art. 4 co.II legge 71
- Nomina referente cyberbullismo art.4 co.II legge 71
- Attivato educazione consapevole internet art. 4 co. V legge 71
- Adeguato regolamenti scolastici (art. 5 co.II legge 71)